

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1729

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SANZARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2002

—————

Istituzione dell’Università di Enna

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di avviare il decongestionamento degli atenei di Palermo e di Catania e permettere il riequilibrio del sistema universitario siciliano, dando attuazione al piano di sviluppo previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2001, concernente la determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, il presente disegno di legge prevede l'istituzione del quarto ateneo siciliano con sede in Enna.

La Sicilia conta tre atenei con una popolazione di oltre cinque milioni di abitanti. Attualmente risultano decentrati presso il polo universitario di Enna i seguenti corsi di laurea: ingegneria ambientale, ingegneria telematica, psicologia, scienze motorie, scienze del turismo, operatore giuridico di impresa, scienze e tecnologie agroalimentari, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, operatore giudiziario, studi europei, consulente del lavoro, giornalismo, tecnica pubblicitaria,

ingegneria gestionale, laurea specialistica in scienze giuridiche, laurea specialistica in scienze dell'amministrazione, laurea specialistica in scienze sociali.

Tali corsi di laurea decentrati nella città di Enna sono ben diciotto e sono finanziati per intero dal Consorzio ennese universitario - ente di diritto pubblico - costituito tra la provincia, la Camera di commercio, il comune di Enna ed altri nove comuni della stessa provincia, sulla base di apposite convenzioni con gli Atenei di Palermo e Catania.

Il presente disegno di legge consta di 3 articoli.

L'articolo 1 è istitutivo della Università di Enna; l'articolo 2 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca, con proprio decreto, i principi fondamentali per la regolamentazione dell'Ateneo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trattandosi di competenza concorrente come previsto dal nuovo dettato costituzionale (articolo 117).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito il quarto Ateneo della Sicilia con sede in Enna, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*) e *e*), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2001, recante la determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003.

Art. 2.

(Norma di attuazione)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce e regola le facoltà, i corsi di laurea di primo livello, i corsi di laurea specialistica e gli istituti e laboratori scientifici, già attivati in Enna dalle università di Palermo e di Catania, e attualmente gestiti in convenzione con il Consorzio ennese universitario.

